Tribunale di Pisa – 12/12/2019, n. 1279. Est. Palmaccio.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la soc. Mo. Impianti di An. Mo. e C. s.n.c. ha convenuto in giudizio l'avv. Al. Ca. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "accertata la responsabilità professionale del convenuto, condannare l'Avv. Al. Ca. a dare e pagare ai Sigg.ri An. Mo. e La. Tr., nella loro qualità di legali rappresentanti della Società "Mo. Impianti di An. Mo. e C. Snc" P.IVA --omissis-- con sede in Vicopisano (PI) (omissis), già Società S.E.P di Mo. Pi. & C snc, la somma di € 67.922,28, o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre IVA ed oltre rivalutazione monetaria ed interessi anche compensativi sino al saldo effettivo, con vittoria di spese e competenze di lite, spese generali, IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario".

Ha esposto la società attrice, in sintesi, che nel 1998 il legale rappresentante della soc. SEP s.n.c. (oggi soc. Mo. Impianti di An. Mo. e C. s.n.c.), Pi. Mo., si rivolgeva ad Al. Ca. per il recupero di un credito di lire 131.515.740 oltre IVA vantato da SEP s.n.c. nei confronti di Rocchetta s.p.a. e recante la propria fonte in un contratto d'appalto stipulato tra le parti in data 9.2.1995; che il convenuto invitava il Mo. a sottoscrivere una procura apposta a margine di un foglio bianco per la promozione di azione giudiziale; che, qualche mese dopo, il convenuto confermava l'introduzione del giudizio e la notifica di atto di citazione nei confronti della controparte, rilasciando copia dell'atto introduttivo ; che da quel momento il Mo. chiedeva costantemente al convenuto aggiornamenti sullo stato della causa introdotta, ricevendo da parte di quest'ultimo costanti rassicurazioni circa la pendenza del giudizio; che nel febbraio del 2017, di fronte alla richiesta della società di comunicare il numero di ruolo del giudizio pendente e il nominativo del giudice istruttore, il convenuto confessava di non aver mai introdotto il giudizio contro Rocchetta s.p.a.; che il credito vantato dalla società attrice, in assenza del compimento di atti interruttivi, è ormai prescritto; che sussiste la responsabilità professionale del convenuto, il quale non ha adempiuto all'incarico

conferitogli e ha fatto maturare la prescrizione del credito vantato dalla società, in violazione del dovere di diligenza posto dall'art. 1176 c.c.

Si è costituito in giudizio l'avv. Ca, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del credito risarcitorio azionato, e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda in quanto infondata.

Il convenuto ha negato il conferimento dell'incarico professionale nei propri confronti, come sarebbe desumibile dal rilascio della procura alle liti (prodotta dalla controparte) in favore degli avv.ti Lu Co e Ca Po, nonché dalla sottoscrizione da parte dell'avv. Co dell'atto di citazione richiamato. Ha eccepito, altresì, la prescrizione del credito vantato, stante l'intervenuto decorso del termine decennale previsto dalla legge. Ha contestato, nel merito, l'infondatezza del credito risarcitorio dedotto in giudizio.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudice, ritenuta la superfluità delle istanze istruttorie avanzate e la maturità della causa per la decisione, ha fissato per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 12.12.2019.

La domanda non risulta meritevole di accoglimento.

È fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.

Giova premettere, in tema di decorrenza del termine di prescrizione per l'azione risarcitoria per responsabilità professionale, che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, "ai fini dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile ed al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito" (Cassazione civile sez. III, 22/09/2017, n. 22059).

Secondo quanto dedotto dall'attrice, l'incarico professionale all'avv. Ca per il recupero del credito vantato nei confronti di Rocchetta s.p.a. sarebbe stato conferito nel 1998 e a tale incarico non sarebbe seguita l'effettiva instaurazione del giudizio da parte del professionista. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, il momento

iniziale di decorrenza della prescrizione del credito risarcitorio invocato non può essere fissato nel momento in cui, nel febbraio del 2017, l'avv. Ca avrebbe confessato all'attrice di non avere introdotto alcuna azione nei confronti della debitrice. Difatti, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non già dalla scoperta del danno, bensì da quando la produzione di tale danno si manifesta all'esterno. A tale scopo, non rileva dunque il momento in cui nella fattispecie concreta il danno si sia manifestato al danneggiato, dovendo piuttosto individuarsi l'orizzonte temporale a partire dal quale il danno poteva essere percepito da parte del danneggiato secondo standard obiettivi di diligenza riferibili alla situazione considerata e alla qualità soggettiva delle parti. Peraltro, gli eventuali ostacoli all'esercizio del diritto, rilevanti ai fini dell'art. 2935 c.c., sono solo gli impedimenti derivanti da cause giuridiche, non quelli di mero fatto (Cassazione civile sez. III, 06/10/2014, n.21026).

Ciò posto, a parere di questo giudice, al momento della dedotta scoperta del danno da parte dell'attrice, la pretesa risarcitoria era prescritta, in quanto la produzione del danno era obiettivamente percepibile, secondo il canone di diligenza qualificata ex art. 1176 comma 2 c.c., in epoca precedente al decennio anteriore al febbraio del 2017. Invero, al mese di febbraio del 2007 erano già trascorsi nove anni dall'asserito conferimento dell'incarico professionale all'avv. Ca.

A tale data, visto l'ampio lasso temporale intercorso e considerata la natura di società (in quanto tale esercente professionalmente l'attività di impresa) rivestita dalla cliente, quest'ultima ben avrebbe potuto adottare comportamenti più efficaci - rispetto alla mera richiesta di chiarimenti - per verificare lo stato di pendenza della lite e, a monte, l'effettiva introduzione del giudizio, mediante l'assunzione di idonee iniziative volte alla verifica dell'adempimento del mandato professionale. Pare opportuno precisare che, stante la natura professionale della cliente, risulta esigibile da parte di quest'ultima l'utilizzo di una diligenza rafforzata rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1176 c.c. Parte attrice si sarebbe attivata per richiedere al professionista il numero di iscrizione a ruolo del procedimento e il nominativo del giudice istruttore soltanto 19 anni dopo il conferimento dell'incarico. L'attesa di un simile lasso temporale non può

ritenersi conforme al comportamento esigibile da parte di un soggetto qualificato - qual è la società - ex art. 1176 comma 2 c.c., potendo stimarsi quale termine congruo per l'assunzione di iniziative volte a verificare l'effettivo stato di pendenza della lite un periodo pari al doppio di quello di tre anni previsto dalla legge n. 89/2001 quale misura di ragionevole durata del giudizio di primo grado.

In particolare, deve ritenersi che qualunque soggetto di media diligenza, in seguito a rassicurazioni prive di riscontro oggettivo e in mancanza di precise comunicazioni sullo stato di pendenza della lite, a fronte del trascorrere del predetto periodo di tempo, avrebbe preteso un controllo più stringente sull'attività del professionista, ad esempio mediante la richiesta di esibizione degli atti processuali del procedimento ovvero di un rendiconto dell'attività svolta dal difensore. Non possono bastare a tale scopo, quand'anche dimostrate in sede di istruttoria, le mere richieste di informazioni sulla causa che la cliente avrebbe rivolto nel corso degli anni all'avv. Ca, trattandosi peraltro di atti inidonei all'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. Non può ritenersi ragionevole un'attesa così lunga per la verifica dell'adempimento del mandato professionale, in assenza di riscontri documentali sull'effettivo stato di avanzamento della lite. Al febbraio del 2007, dunque, conformemente all'ordinaria diligenza esigibile da parte di un soggetto qualificato, da un lato la società avrebbe dovuto già attivarsi per verificare l'adempimento del mandato, dall'altro lato il danno sarebbe stato obiettivamente percepibile. Il diritto al risarcimento del danno, pertanto, deve ritenersi prescritto ex art. 2946 c.c.

In ogni caso, la domanda proposta è infondata nel merito. Difatti, manca radicalmente la prova del danno lamentato dall'attrice.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, "la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, poiché bisogna verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista; in secondo luogo, se sia effettivamente occorso un danno; in terzo luogo se, qualora il legale avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito

il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale (commissiva od omissiva) ed il risultato derivatone. Ciò in quanto, relativamente all'ultimo dei presupposti suindicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora - sulla base di criteri probabilistici - sia accertato che, in assenza di quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito" (Tribunale Firenze sez. III, 12/06/2019, n.1859; nel medesimo senso Corte appello Napoli sez. VIII, 11/09/2019, n.4405; Cassazione civile sez. VI, 16/05/2017, n.12038; Cassazione civile sez. II, 15/12/2016, n.25895). In tema di riparto dell'onere probatorio, la giurisprudenza ha precisato che grava sul cliente la prova del pregiudizio sofferto e dell'esistenza del nesso di causalità tra l'inosservanza degli obblighi contrattuali e il danno subito (Tribunale Milano sez. I, 11/04/2019, n.3598).

Nella fattispecie in esame, non è stata offerta alcuna prova del danno asserito dall'attrice, né del fatto che la condotta del professionista avrebbe consentito alla società cliente di vedere riconosciute le proprie ipotizzate ragioni. Secondo quanto dedotto dall'attrice, il danno subito dalla medesima sarebbe pari all'importo di lire 131.515.740 oltre IVA, coincidente con l'ammontare di un presunto credito vantato dalla soc. SEP s.n.c. nei confronti Rocchetta s.p.a., derivante da un contratto di appalto stipulato dalle parti il 9.2.1995 per la realizzazione di un impianto elettrico in Gualdo Tadino (PG).

Va premesso che sulla parte che produce in giudizio dei documenti grava l'onere di precisare a quale scopo sia avvenuta quella produzione documentale (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2013, n. 9154), con la conseguenza che, in mancanza di allegazione della rilevanza del documento prodotto, il giudice non potrebbe trarne elementi di convincimento a supporto di circostanze non allegate dalla parte. Nel caso di specie, il titolo che la società attrice avrebbe posto a fondamento del proprio (prescritto) credito viene genericamente individuato nel contratto di appalto richiamato. Nulla è stato dedotto, tuttavia, in ordine al presunto inadempimento di

controparte che avrebbe giustificato la pretesa avanzata, così come con riferimento alla misura del danno richiesto. In ogni caso, manca la prova del pregiudizio sofferto e del nesso causale tra la condotta del professionista e il danno lamentato.

Anche a volere individuare la causa petendi del credito, nonostante l'assenza di qualsivoglia allegazione di parte, nelle circostanze descritte nell'atto di citazione, prodotto dall'attrice, che il convenuto non avrebbe notificato, resterebbe comunque esclusa la dimostrazione di un danno risarcibile. Difatti, da tale atto si evince soltanto che il credito dedotto consisterebbe nel saldo dovuto da Rocchetta s.p.a. a titolo di corrispettivo per i lavori effettuati da SEP s.n.c. in esecuzione dell'appalto del 9.2.1995, con richiamo per la prova del quantum a documenti (verbale di contabilità finale del 28.12.1995) e a circostanze di fatto (esecuzione di non meglio precisati lavori extracapitolato) in alcun modo dimostrati o quantomeno offerti a prova nel presente giudizio.

Peraltro, parte attrice non ha allegato né dimostrato neppure di aver corrisposto un compenso al convenuto per l'attività professionale che nel corso degli anni avrebbe prestato, per cui anche sotto questo profilo rimane esclusa la sussistenza di un danno risarcibile. Resta confermata, pertanto, l'infondatezza della domanda avanzata dall'attrice, non risultando provato che, anche qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, la cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.

Stante l'assorbenza delle questioni esaminate, risulta superflua la delibazione dell'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto.

Risulta superflua, altresì, l'ammissione della prova testimoniale richiesta da parte attrice, in quanto articolata su circostanze inidonee a dimostrare tanto il mancato perfezionamento della prescrizione quanto il danno dedotto in giudizio.

In applicazione del principio della soccombenza, le spese legali sono poste a carico dell'attrice. Esse sono liquidate in favore del convenuto (il quale ha manifestato l'intenzione di operare come proprio difensore ed ha pertanto diritto alla liquidazione delle spese: cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/01/2019, n.1518) secondo la tariffa professionale in base ai parametri minimi fissati dal D.M. n. 55/2014 e successive

modifiche, tenuto conto della limitata complessità della causa e, per la fase decisoria, della discussione orale della causa e del conseguente mancato deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con esclusione della fase istruttoria (non tenutasi), nella misura indicata nel dispositivo, avuto riguardo al valore dichiarato della causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda proposta dall'attrice;

- condanna la soc. Mo. Impianti di An. Mo. e C. s.n.c. al pagamento in favore di Al. Ca. delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.015,00 per compensi (di cui € 1.215 per la fase di studio, € 775 per la fase introduttiva ed € 2.025 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, nonché Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.

Così deciso ex art. 281 sexies c.p.c. in Pisa all'esito dell'udienza del 12.12.2019, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante Pisa, 12.12.2019

Depositata in Cancelleria il 12/12/2019